



IN BREVE n. 050-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



ENPAM - STEFANO FALCINELLI NUOVO VICE PRESIDENTE

All'Assemblea Nazionale Enpam il 30 novembre 2019 il dott. Stefano Falcinelli, medico di medicina generale specializzato in fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stato eletto vice presidente dell'Enpam in sostituzione del dott. Eliano Mariotti, scomparso prematuramente lo scorso maggio.

Il dott. Falcinelli è componente del Consiglio di amministrazione Enpam dal 2010, è Presidente dell'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna dal 1997 ed è stato Consigliere di amministrazione dell'Onaosi dal 2005 al 2011.

CASSAZIONE - PERMESSI PER ALLATTAMENTO e BUONI PASTO

Per la fruizione dei buoni pasto nei giorni di permesso per allattamento nel primo anno di vita del bambino, occorre che la prestazione lavorativa abbia durata superiore alle 6 e che le suddette ore non rientrino nel computo delle 6 ore. Il godimento di tale buono ha natura assistenziale e non retributiva.

Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - sentenza numero 31137 del 28 novembre 2019

MAGGIORENNI INVALIDI e PENSIONE DI REVERSIBILITA' DEL GENITORE

da PensioniOggi

Il figlio maggiorenne invalido, titolare di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore (pensionato o lavoratore).

Per poter accedere alla prestazione è necessario l'accertamento del requisito sanitario richiesto dall'articolo 8 della legge 222/1984 ("*Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età*") e cioè l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.

La inabilità civile al 100% non dà diritto automatico alla reversibilità per la morte del genitore, necessita anche il requisito della «condizione di impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

PENSIONI - NUOVI IMPORTI PER LA MINIMA e LA SOCIALE

In base all'articolo 2 del Decreto 15 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 e' determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- l'importo del trattamento minimo sale da 513,01 a 515,07 euro al mese,
- l'assegno sociale passa da 457,99 a 459,83 euro al mese,
- la pensione sociale raggiunge 378,95 euro al mese.

Cresceranno anche le prestazioni erogate nei confronti degli invalidi civili: sia l'assegno mensile di invalidità che la pensione di inabilità civile nel 2020 salgono a 286,80 euro dai 285,66 euro attuali.

SPESA PREVIDENZIALE - ASSISTENZIALE

Ocse (rapporto annuale "*Pensions at Glance*") preoccupata per spesa previdenziale italiana: Italia al secondo posto tra i Paesi membri dell'organizzazione per spesa pensionistica con il 16% in rapporto al Pil.

Ma quanto è spesa previdenziale e quanto assistenziale? L'assistenza è doverosa, ma le risorse non vanno addossate alla previdenza bensì trovate nelle fiscalità generale.

IRRIPETIBILITÀ DELLE PENSIONI

Le somme di pensione percepite in buona fede non possono essere ripetute

Le pensioni possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della stessa, ma ciò non comporta il recupero delle somme così corrisposte, a meno che la prestazione indebita sia conseguenza di un comportamento doloso posto in essere dall'interessato (principio generale dell'irripetibilità delle pensioni ex art. 52 L. n. 88/89).

“... le pensioni possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti erogatori in caso di «errore di qualsiasi natura» commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato (ipotesi, quest'ultima, che nella specie, non sussiste).”

Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro - sentenza n.482 del'8 marzo 2016 pubbl. 11.01.2017

Legge n.88 del 1989

Articolo 52 - prestazioni indebite

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

ULTIMO MESE PER CREDITI ECM

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, edizione 2018 pubblicato il 6 dicembre 2018 dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Commissione nazionale per la formazione continua, prevede l'obbligo delle ECM per il triennio 2017/2019 pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni, con scadenza il 31 dicembre 2019.

Sempre dal Manuale al punto 1.2-Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo: «Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine».

Dunque contrariamente al passato che poneva l'obbligo a chi esercitava attivamente la professione e non alla sua iscrizione all'Albo professionale, ora tutti gli iscritti all'Ordine professionale hanno l'obbligo dell'ECM.

E chi è pensionato e non esercita più abitualmente la professione, ma rimane per senso di appartenenza iscritto all'Ordine? Ebbene al punto 4.2-Esenzioni: alla lettera o) si legge: «professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale».

Tale esenzione è un diritto esercitabile inviando compilato il modulo ALLEGATO X al portale COGEAPS salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza, corredato da copia del documento di identità in corso di validità e eventuale documentazione relativa all'esenzione.

Date le difficoltà dei pensionati al computer (ammesso che lo abbiano) e le note difficoltà di invio tramite il portale COGEAPS, la Federspev si è attivata presso il dott. Anelli, presidente FNOMCeO, affinché inviti gli Ordini provinciali, quali unici veri referenti dell'atto professionale, ad accettare l'autocertificazione (Allegato X) e tenere il relativo elenco dei Pensionati esenti.

Ricordiamo che il volontariato abituale, anche se a titolo gratuito, è considerato esercizio professionale.

Non ci risulta, inoltre, nessuna particolare determina, inerente a quanto sopra, pubblicata di recente da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua.

Ricordiamo inoltre il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e la legge 12 dicembre 2011 n. 183 articolo 15 comma 1 circa le norme di circolazione delle dichiarazioni e relative alle autocertificazioni.

ALLEGATI A PARTE - MODULO Allegato X (documento 229)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI




Francobollo celebrativo della Guida Bibenda, nel 20° anniversario della fondazione

Data di emissione 30 novembre 2019

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicato al Santo Natale - soggetto Laico

Data di emissione 2 dicembre 2019



Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicato al Santo Natale - soggetto Religioso

Data di emissione 2 dicembre 2019

DIFFERENZE TRA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DEL MEDICO E QUELLA DELLA STRUTTURA SANITARIA da DoctorNews di mercoledì 4 dicembre 2019 anno XVIII - n. 262 cura dell'avv. Ennio Grassini - www.dirttosanitario.it www.doctor33.it/cont/doctor33-news/60978/differenze-polizza-assicurativa-rc-medico-quella-della.aspx?xrtid=XSTCSRYTXRXXLAVPYRCACAR

Una assicurazione "personale" della **responsabilità civile del medico** copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo.

L'assicurazione della **responsabilità civile della clinica**, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.

I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medici, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno.

Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio".

INPS - GUIDA IN 7 PASSI PER I PENSIONATI

L'INPS ha pubblicato la versione aggiornata della «Guida in 7 passi per i pensionati titolari di trattamenti assistenziali e previdenziali di importo basso», per facilitare ai pensionati la fruizione di contenuti e servizi del portale INPS, utili ad acquisire conoscenza dei trattamenti integrativi della pensione e comprendere come possano essere richiesti.

ALLEGATI A PARTE - Pensioni: Guida Inps 2019 (documento 230)

AZIONE SANITARIA

ORGANO DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO DEI PENSIONATI SANITARI
Feder. S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove
MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI N° 8 - novembre-dicembre 2019 - ANNO XXXIII
"NON SOLI, MA SOLIDALI"

Poste Italiane SpA - Spedire in abbonamento postale - 702/ROMA-C/PP/4/2019



FEDERSPEV - AZIONE SANITARIA n.6 - novembre / dicembre 2019

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5de5174b4da80.pdf

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Il nostro 57° Congresso si svolgerà a Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020.

Che dirvi di Verona, città dell'amore, con il suo famoso "balconcino", con le antiche piazze, con i suoi vicoli, con tutta la bellezza e maestosità dell'Arena ci coinvolgerà senza alcun dubbio e potremo ritrovare Dante che cammina

tra i Palazzi Scaligeri nella affascinante Piazza dei Signori.

I temi che verranno trattati e sviluppati nel Congresso sono per noi sempre fonte di discussione e riflessione per i tanti avvenimenti maturati in questi ultimi tempi.

2020 CONGEDO DI PATERNITA' ANCHE NEL PUBBLICO IMPIEGO, MA CON UN TAGLIO (mpe)

Nel settore del privato nel 2020 congedo di paternità obbligatorio per 7 giorni più altri 2 o 4 giorni in alternativa alla madre, nel settore del pubblico impiego il dipendente potrà usufruire del congedo di paternità entro il quinto mese dalla nascita del proprio figlio solo per 4 giorni, oltre a un quinto giorno in alternativa al congedo obbligatorio della mamma: insomma riconoscimento a metà ...

Tale congedo va richiesto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima della fruizione ed è prevista una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Una Direttiva europea, approvata lo scorso 4 aprile pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, prevederebbe addirittura ben 10 giorni di astensione dal lavoro e gli Stati europei hanno a disposizione 3 anni per adeguarsi, tra l'altro non è prevista alcuna differenza tra neo papà pubblico e quello privato!

In Portogallo esiste già una legge che prevede l'obbligatorietà dell'astensione dall'attività lavorativa per ben 20 giorni, mentre in Slovenia c'è la facoltatività, ma per 15 giorni.

Speriamo che la previsione venga confermata in Gazzetta e non si mettano ulteriori paletti nel riconoscimento di questa tutela alla genitorialità nel settore del pubblico impiego.

Da segnalare che la circolare n.140 del 18 novembre u.s. dell'Inps prevede che tale norma di tutela della genitorialità sia utilizzabile da parte del padre anche in concomitanza con l'indennità di maternità percepibile dalla neo mamma lavoratrice autonoma.

Dunque parzialmente accettate le richieste insistenti di Federspev e Unpit, anche se il risultato finale non sembrerebbe soddisfacente per la discriminazione tra i giorni concessi al neopapà del settore privato rispetto a quelli riconosciuti al neopapà del settore pubblico a fronte dell'evento nascita del figlio.

E speriamo che nelle discussioni per varare la manovra non scompaia anche tale briciola!

OSPEDALIERI e BLOCCO CONTRATTUALE 2009/2017: ECCO IL SALASSO

Differenza retribuzioni 2009 e 2017 a parità di potere di acquisto		
Professione	Perdita tra 2009 e 2017 a parità di potere di acquisto (euro/anno)	Valore % perdita
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	- 2.844,18	- 4,79
MEDICI	- 6.472,35	- 8,97
ODONTOIATRI	- 758,06	- 1,20
PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	- 2.544,91	- 8,61
PERSONALE INFERMIERISTICO	- 2.720,75	- 8,42
PERSONALE TECNICO SANITARIO	- 3.285,20	- 10,04
PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE	- 2.804,18	- 8,38
VETERINARI	- 4.235,63	- 5,83
Media ruolo sanitario	- 3.160,50	- 6,33

Fonte: elaborazione Centro studi FNOPI su dati Conto annuale - Ragioneria generale dello Stato